



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore PISCITELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 2011**

Disposizioni per la perequazione alle forze armate e di polizia, di trattamenti in materia previdenziale e pensionistica, ordinaria e di privilegio, in favore del personale operativo del Corpo nazionale vigili del fuoco

ONOREVOLI SENATORI. – Difficoltà, imprevisti e rischi sono elementi che quotidianamente accompagnano il personale operativo del Corpo nazionale vigili del fuoco. A ciò va aggiunto l'impegno dimostrato dai vigili del fuoco nello svolgere le proprie funzioni con dedizione, serietà, abnegazione ed altissima professionalità sia all'interno del nostro Paese che all'estero: ne sono una dimostrazione gli impegni nelle calamità avvenute di recente, anche al di fuori dei confini nazionali come, ad esempio, la missione ad Haiti a seguito del terribile e devastante sisma che ha scosso e mobilitato il mondo intero.

Le mansioni svolte dal personale operativo dei vigili del fuoco pongono sempre a rischio questi servitori dello Stato e, soprattutto, la loro salute, con danni e conseguenze talvolta gravissime sovente riscontrabili solo a distanza di tempo.

Tutto ciò non fa altro che aggiungere ulteriori elementi di prova circa le assai inadeguate misure in materia previdenziale-pensionistica nei confronti dei vigili del fuoco, così come rivendicato dal CaNAPa, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco.

La manovra correttiva del 2010 ha previsto, per tutte le Forze di polizia e per i vigili del fuoco, il blocco del rinnovo contrattuale 2010/2012 al fine di contenere la spesa pubblica.

È recente inoltre l'approvazione da parte del Parlamento dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che riconosce la specificità lavorativa e pensionistica dei comparti difesa, sicurezza e vigili del fuoco. Permangono tuttavia sperequazioni immotivate tra i vigili del fuoco e gli altri Corpi preposti alla sicurezza pubblica.

Il riconoscere, quindi, ai vigili del fuoco la necessità di maggiori risorse e di uno *status* previdenziale-pensionistico «specifico» ri-

spetto a quello attuale, almeno eguale a quello delle Forze di polizia, ottenendo così un'uguaglianza non solo sul piano dei doveri ma anche sul piano di alcuni diritti, è ormai un dovere delle istituzioni. Basti pensare che questo non sarebbe che un piccolo, giusto e doveroso provvedimento di perequazione, poiché analizzando i rendiconti della Ragioneria generale dello Stato, relativi all'anno 2008, non si può non notare che i vigili del fuoco soffrono anche di una sperequazione retributiva di ben 5.134 euro annui rispetto ai loro pari grado delle Forze di polizia, sperequazione che arriva addirittura a 15.430 euro l'anno se comparata tra il personale dei ruoli direttivi.

L'articolo 1 del presente disegno di legge equipara il personale operativo del Corpo nazionale vigili del fuoco agli altri Corpi del comparto sicurezza, in relazione all'aumento di un quinto del servizio operativo computabile ai fini pensionistici.

L'articolo 2 equipara il personale operativo del Corpo nazionale vigili del fuoco agli altri Corpi del comparto sicurezza ai fini del diritto ad ottenere un aumento della base pensionabile, in relazione a determinati aumenti periodici di stipendio, all'atto della cessazione del servizio.

L'articolo 3 equipara il personale operativo del Corpo nazionale vigili del fuoco agli altri Corpi del comparto sicurezza, in relazione ai fini del beneficio dell'aumento del 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria e del 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria indicate nella tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e riconosciute dipendenti da causa di servizio in costanza di rapporto di Impiego.

L'articolo 4, infine, individua la copertura finanziaria necessaria.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Computo dei servizi operativi ai fini pensionistici)*

1. Gli aumenti di un quinto del periodo di servizio di cui all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, computabili ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, trovano applicazione anche per il personale del Corpo nazionale vigili del fuoco di cui al titolo I e II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che espleta funzioni tecnico-operative.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ivi compreso il limite complessivo di cinque anni ai fini dell'aumento del servizio computabile.

## Art. 2.

*(Maggiorazione della base pensionabile)*

1. I sei aumenti periodici di stipendio previsti dall'articolo 1911 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dall'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e dall'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, sono attribuiti, con le medesime modalità ed in aggiunta alla base pensionabile prevista dalla normativa vigente per i corrispondenti ruoli e qualifiche del personale del Corpo nazionale vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal

servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

### Art. 3.

*(Trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendenti da causa di servizio)*

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare» sono inserite le seguenti: «e al personale dei ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

### Art. 4.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2011 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2011 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Mini-

stero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, pari a 200.000 euro per l'anno 2011 e a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





